

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 218 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 32
(DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI
E TERMALI NELLA REGIONE MARCHE)

Signori Consiglieri,

la legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche" disciplina come parte del patrimonio indisponibile della Regione le acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nonché l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idro-minerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.

La proposta di legge mira a modificare e integrare la legislazione in vigore in materia di utilizzo delle acque termali, e l'utilizzo delle stesse.

La proposta di legge è composta da 3 articoli.

Il primo articolo individua le operazioni consentite con l'utilizzo delle acque termali. Inoltre prevede disposizioni specifiche per piscine termali e individua le funzioni in capo al direttore sanitario e stabilisce che ogni stabilimento termale debba dotarsi di un piano di autocontrollo. Si dispone inoltre che gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico ovvero attività non termali.

Il secondo articolo dispone l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

Il terzo articolo dichiara l'urgenza della legge la quale entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.